



**COMUNE di ROE' VOLCIANO**  
Provincia di Brescia

---

**PROGETTO**

per l'affidamento della concessione del servizio di Asilo Nido -

**Protocollo d'intesa per il personale in assegnazione  
temporanea**

Periodo: inizio anno educativo 2017/2018 – 31 luglio 2019 con eventuale  
rinnovo

---

Il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno duemiladiciassette (2017)

TRA

Il COMUNE DI ROE' VOLCIANO, codice fiscale 87001610176, con sede in Via Frua n. 2 a Roè Volciano (BS), qui rappresentato da \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliato in Roè Volciano nella sede municipale, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in relazione al decreto \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ di attribuzione della citata responsabilità di area, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente, di seguito denominato "Comune";

E

\_\_\_\_\_ CONCESSIONARIO, di seguito denominato "Concessionario";

PREMESSO che:

. l'art. 23 bis, comma 7, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che testualmente recita:

*"7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime;*

*8. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7 costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera";*

. in data \_\_\_\_\_, repertorio del segretario comunale numero \_\_\_\_\_, è stato sottoscritto il contratto di concessione per la gestione dell'asilo nido comunale tra il Comune di Roè Volciano ed (IL CONCESSIONARIO) \_\_\_\_\_ per la durata di n. 2 anni educativi con possibilità di rinnovo per ulteriori due, con decorrenza dall'inizio dell'anno educativo 2017/2018 e termine potenziale il 31 luglio 2021;

. il predetto contratto prevede l'assegnazione temporanea di n. 2 dipendenti comunali addetti all'attuale servizio di asilo nido comunale, esattamente n. 1 coordinatore/educatore e n. 1 inserviente, con il rinvio alla stipula del presente protocollo per l'individuazione della disciplina attuativa;

CONSIDERATO che:

. al fine di ottenere, sin dalla fase iniziale di esecuzione del contratto, una gestione ottimale ed integrata con l'identità dei servizi educativi del territorio del servizio in concessione, sia di prioritario pubblico interesse integrare la struttura organizzativa del concessionario con la

professionalità e l'esperienza maturata dalle due dipendenti comunali preposte al servizio di asilo nido;

. sussiste, pertanto, l'interesse del Comune, sotto i profili e per le finalità sopra evidenziati, a disporre l'assegnazione provvisoria (distacco) delle predette dipendenti presso il concessionario dell'asilo nido;

. in data \_\_\_\_\_, con nota prot. \_\_\_\_\_, il presente protocollo d'intesa è stato inoltrato alle Organizzazioni sindacali territoriali e la R.S.U. del Comune, in ossequio all'obbligo di informazione di cui all'articolo 5 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, e alle dipendenti per l'acquisizione del loro consenso al comando;

tutto ciò premesso e considerato,

si conviene

quanto segue:

#### Articolo 1 – Oggetto

1. Il Comune di Roè Volciano assegna temporaneamente in comando presso il *Concessionario*, che accetta, il personale di seguito individuato:
  - . signora Ruggeri Caterina, inquadrata secondo CCNL Regioni Autonomie locali nella cat. C1, posizione economica C5, con profilo professionale di *Educatore asilo nido*;
  - . signora Gasparini Anna, inquadrata secondo CCNL Regioni Autonomie locali nella cat. B1, posizione economica B2, con profilo professionale di *Operatore asilo nido*.
2. L'assegnazione temporanea non dà luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente comandato con il *Comune*, che rimane datore di lavoro, né dà luogo all'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con il *Concessionario*.
3. Il dipendente, pertanto, per la durata del comando, resta giuridicamente dipendente del Comune di Roè Volciano, mentre il rapporto che si instaura con il *Concessionario* attiene esclusivamente al suo impiego funzionale nell'ambito dell'assetto organizzativo di quest'ultimo.

#### Articolo 2 – Durata

1. Il presente protocollo ha validità dall'inizio dell'anno educativo 2017/2018 e termine alla fine dell'anno educativo 2018/2019, corrispondente alla data di scadenza del contratto di concessione.
2. Il protocollo s'intende rinnovato alle medesime condizioni qualora il *Comune* eserciti l'opzione di rinnovo prevista dal contratto di concessione.
3. L'assegnazione temporanea del personale, pertanto, ha la medesima durata del presente protocollo, potenzialmente, con opzione di rinnovo inclusa, sino al 31 luglio 2021.
4. Il *Comune* s'impegna a reintegrare il personale comandato nel proprio organico alla scadenza del protocollo, in caso di modifiche normative che rendano non più applicabile l'assegnazione temporanea dei dipendenti e di risoluzione.

#### Articolo 3 – Consenso dei dipendenti

1. Il *Comune* ha preventivamente acquisito il consenso al comando dei dipendenti indicati nell'articolo 1, sulla base della disciplina del presente protocollo, con le seguenti note:
  - . signora Ruggeri Caterina, prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
  - . signora Gasparini Anna, prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

#### Articolo 4 – Finalità

1. L'accordo ha lo scopo di assicurare la prosecuzione occupazionale del personale e garantire nel contempo la continuità educativa e pedagogica all'interno dell'asilo nido affidato in concessione dal *Comune*.

#### Articolo 5 – Modalità della prestazione lavorativa e sede di lavoro

1. I dipendenti comandati mantengono la titolarità del rapporto di lavoro e la dipendenza organica con il Comune di Roè Volciano. Essi saranno funzionalmente assegnati alla struttura organizzativa del *Concessionario* e svolgeranno mansioni corrispondenti al profilo professionale di appartenenza.
2. Tale personale svolgerà le proprie prestazioni unicamente presso l'asilo nido comunale, ubicato in Via degli Alpini numero 4 a Roè Volciano.
3. Al *Concessionario* competeranno le direttive organizzative ed ogni altra disposizione attinente la gestione della prestazione lavorativa; oltre che la valutazione annuale del dipendente, secondo il sistema vigente presso l'amministrazione comunale, per l'erogazione del trattamento accessorio a carico di quest'ultima.
4. In relazione alla predetta posizione di lavoro e funzionale, il *Concessionario* ha facoltà di conferire ai dipendenti ogni ulteriore incarico con esso compatibile e senza oneri a carico del *Comune*.
5. Le parti concorderanno l'eventuale affidamento dell'incarico di Coordinatore del servizio al dipendente con profilo professionale di Educatore. Per tale incarico il *Comune* riconosce al dipendente un compenso per specifiche responsabilità, con ammontare definito annualmente nei propri contratti integrativi, assumendosi direttamente l'onere ai sensi del successivo articolo 7, comma 3, lettera a).
6. Si precisa, inoltre, che i dipendenti potranno essere autorizzati dal *Concessionario* ad effettuare prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro. La liquidazione di tali prestazioni, verrà effettuata dal *Comune* su indicazione del *Concessionario* che ne sosterrà per intero il costo.
7. Qualora durante il periodo di servizio in posizione di comando il dipendente si renda responsabile di un comportamento passibile di sanzione disciplinare, competente in merito è il *Comune*, su segnalazione del *Concessionario*.

#### Articolo 6 – Orario di lavoro e assenze

1. La prestazione lavorativa verrà svolta a tempo pieno, per n. 36 ore settimanali.
2. In caso di assenza per malattia e infortunio i dipendenti dovranno fare riferimento al *Comune* secondo le ordinarie modalità dallo stesso previste.
3. Il *Concessionario* consentirà ai dipendenti la fruizione delle ferie e dei permessi retribuiti previsti dalle vigenti norme contrattuali in misura proporzionale al periodo di comando. Le autorizzazioni sono rilasciate dal *Concessionario* ed inoltrate per conoscenza al *Comune*.
4. Il *Concessionario* consentirà ai dipendenti la partecipazione alle riunioni sindacali indette tra il personale comunale.
5. La richiesta di utilizzo dei permessi che vanno ad incidere sul trattamento economico deve essere formulata dall'interessato al *Comune* previo parere del *Concessionario*.

## Articolo 7 – Trattamento economico

1. Ai dipendenti comandati è mantenuto il trattamento economico previsto per la Categoria e la Posizione economica di inquadramento dai CC.CC.NN.LL. del Comparto Regioni – Autonomie locali.
2. Il trattamento economico annuo lordo in essere, comprensivo dei relativi oneri contributivi, sarà corrisposto per intero dal *Comune*; pertanto, per il periodo di comando il *Comune* anticiperà al dipendente il trattamento economico spettante ed il *Concessionario* provvederà al rimborso della quota parte di utilizzo sulla base delle richieste avanzate dal *Comune* stesso.
3. Il *Comune*, in ragione del fatto che il comando è realizzato nel proprio interesse, assume direttamente l'onere economico relativo a:
  - a. trattamento accessorio: i compensi verranno riconosciuti all'interno dei contratti decentrati integrativi dell'ente secondo gli importi contrattati annualmente;
  - b. IRAP.

## Articolo 8 – Rimborsi

1. Il *Concessionario* si impegna a rimborsare in due rate, al 30 giugno e al 30 novembre, e comunque su richiesta del *Comune*, la spesa relativa al seguente trattamento economico del personale comandato, oltre agli oneri contributivi a carico del Comune (salvo eventuali aumenti contrattuali futuri):

. *Educatore asilo nido C.5:*

stipendio base annuo inclusa 13-ma	Euro 23.726,43
retribuzione individuale di anzianità	Euro 827,32
indennità di vacanza contrattuale	Euro 177,97
indennità di comparto	Euro 549,60
indennità aggiuntiva insegnanti nido (art. 37 c.c.n.l. 6.07.1995, co. 1, lett. d)	Euro 805,68
Indennità art. 31 c.c.n.l. 14.9.2000	<u>Euro 619,75</u>

totale retribuzioni annua ricorrente	Euro 26.706,70
Oneri contributivi	<u>Euro 7.797,66</u>

Totale spesa da rimborsare Euro 34.504,36

. *Operatore asilo nido*

stipendio base annuo inclusa 13-ma	Euro 18.992,61
indennità di vacanza contrattuale	Euro 142,48
indennità di comparto	Euro 471,72
indennità specifica	Euro 64,56
assegni familiari	<u>Euro 1.343,10</u>

totale retribuzioni annua ricorrente	Euro 21.014,47
Oneri contributivi	<u>Euro 5.426,61</u>

Totale spesa da rimborsare Euro 26.441,08

## Articolo 9 – Raccordo e controlli

1. Il *Concessionario* soggiace alla vigilanza del *Comune* sulla corretta applicazione del protocollo d'intesa per l'assegnazione temporanea del personale, secondo principi di leale collaborazione e correttezza, come previsto dal contratto di concessione.

2. Le parti s'impegnano, in particolare, a scambiarsi tutte le informazioni e la documentazione necessari al *Comune* per l'aggiornamento del fascicolo personale dei dipendenti e utile a consentire al *Concessionario* il corretto impiego delle figure professionali.

#### Articolo 10 – Recesso e risoluzione

1. In caso di inadempimento agli obblighi previsti nel presente accordo, si applicano le norme sulle penali, risoluzione e recesso previste nel contratto di concessione rep. \_\_\_\_\_.
2. Il rapporto potrà essere risolto anticipatamente, oltre che per mutuo consenso delle parti:
  - a) per recesso unilaterale del dipendente comandato quando sussistano comprovate ragioni oggettive, indipendenti dalla sua volontà, che gli impediscano il regolare svolgimento della sua attività lavorativa presso il *Concessionario*;
  - b) per recesso unilaterale del *Concessionario* qualora emergano gravi irregolarità riconducibili alla responsabilità esclusiva del dipendente comandato che compromettano il servizio in concessione;
  - c) per motivi di interesse pubblico tali da giustificare la sospensione o l'annullamento dell'iniziativa che ha determinato il ricorso al temporaneo utilizzo del dipendente comandato.

#### Articolo 11 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto valgono le disposizioni di legge e norme attualmente in vigore in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Comune di Roè Volciano

Il Concessionario